



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **28 maggio 2020**

COVID Le indennità per lavoratori autonomi e dipendenti

L'articolo 84 del decreto Rilancio, n. 34/2020.

Riepiloghiamo, sinteticamente quanto previsto dall'articolo **84 del DL 34/2020** in merito alle indennità confermate ed ampliate per **lavoratori dipendenti ed autonomi** per i **mesi di aprile e maggio 2020**.

INDENNITA' RICONOSCIUTA	
MESE DI APRILE	MESE DI MAGGIO
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie indennità 600 euro	Liberi professionisti con partita IVA iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza con riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 indennità 1.000 euro
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani e commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata indennità 600 euro	Lavoratori co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza che abbiano cessato il rapporto alla data del 19 maggio 2020, indennità 1.000 euro
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,	Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,

non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente o NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione indennità 600 euro	non titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente o NASPI alla data di entrata in vigore della presente disposizione indennità 1.000 euro
Lavoratori in somministrazione impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali alle medesime condizioni di cui sopra indennità di 600 euro	Lavoratori in somministrazione impiegati in imprese del settore turismo o stabilimenti termali alle medesime condizioni di cui sopra indennità di 1.000 euro
Lavoratori dipendenti e autonomi che a seguito COVID hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività o il loro rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente a: lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e copertura previdenziale, indennità di 600 euro	Lavoratori dipendenti e autonomi che a seguito COVID hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività o il loro rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente a: lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA e copertura previdenziale, indennità di 600 euro
Venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019, titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata indennità 600 euro	Venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019, titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata indennità 600 euro
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 35.000 euro, indennità 600 euro	Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a 35.000 euro, indennità 600 euro
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo indennità di 500 euro	